

Principali Condizioni Generali di garanzia e sui tempi di intervento e ripristino previste nel contratto di manutenzione con Solis S.p.A.

1- Garanzie di produttività

Art.1.1 - Solis S.p.A. offre un servizio di manutenzione dell'impianto fotovoltaico con garanzia delle produzioni effettivamente realizzate.

Art. 1.2 - La garanzia fornita consiste nell'assicurare il raggiungimento di livelli di produzione almeno pari a quelli delle stime di produzione ENEA previste per lo specifico impianto oggetto di manutenzione come da prospetto allegato al contratto di manutenzione.

Art. 1.2 – E' condizione imprescindibile ai fini della validità della garanzia di cui all'art. 1.1, l'espletamento di un sopralluogo tecnico particolareggiato ed una disamina delle caratteristiche realizzative dell'impianto fotovoltaico rispetto agli standard prestazionali necessari ad assicurare i livelli di produzione stimati; a tal fine ed in conseguenza di ciò, la Solis S.p.A. trasmetterà al cliente un report sull'idoneità dell'impianto o delle eventuali attività ed adeguamenti da attuarsi, dalla cui accettazione e conseguente adeguamento dipenderà la validità della presente garanzia.

Art.1.3 – E' altresì condizione imprescindibile ai fini della validità della garanzia di cui all'art. 1.1, nella circostanza in cui dovessero rendersi necessari gli adeguamenti di cui al precedente art. 1.2. che gli stessi vengano eseguiti e posti a carico del Committente, alle condizioni che saranno riportate nello stesso report.

Art. 1.4 – La verifica riguardo l'ottemperanza della garanzia fornita dalla Solis S.p.A. sarà effettuata sulla base del raffronto annuale tra i dati di produzione effettivi e quelli stimati di cui all'allegato indicato all'art. 1.1.

2- Tempi di intervento

Art.2.1 - Solis S.p.A. garantisce il suo intervento di manutenzione entro le 24 ore lavorative dalla segnalazione del guasto.

Art.2.2 - Il committente mette a disposizione la linea ADSL/GPRS necessaria per l'espletamento del servizio di monitoraggio e si assume ogni responsabilità conseguente alle eventuali interruzioni/sospensioni di comunicazione dati che dovessero comportare eventuali mancate segnalazioni dei guasti scaturenti e mancato espletamento del servizio di monitoraggio stesso.

Art.2.3 – Per intervento si intende l'accesso e la verifica in sito da parte di personale qualificato della Solis S.p.A. atto ad accertare le cause del guasto/anomalie riscontrate dal sistema di monitoraggio.

3- Tempi di ripristino

Art. 3.1 - Solis S.p.A. garantisce per i soli componenti da riparare forniti da produttori partner ufficiali Solis S.p.A. una garanzia di ripristino in funzionamento entro le 48 ore lavorative dalla segnalazione del guasto, condizionatamente alla sottoscrizione con la casa madre produttrice di apposita convenzione la quale garantisca la fornitura dei materiali sostitutivi per lo specifico impianto mantenuto negli stessi termini.

Art. 3.2 – La garanzia di cui all'art. 3.1 non si applica ai componenti forniti dai produttori che non sono partner ufficiali Solis S.p.A., per i quali valgono le condizioni ed i termini di garanzia prescritti dai produttori.

Art. 3.3 - In caso di mancato rispetto dei termini di garanzia, Solis S.p.A. sarà responsabile e tenuta a risarcire danni economici non superiori all'importo complessivo di un canone annuo.

Art. 3.4 – In nessun caso Solis S.p.A. può essere ritenuta responsabile e quindi non sarà tenuta a risarcire danni economici di alcun tipo derivanti dal ripristino oltre le 48 ore lavorative per indisponibilità di componenti fuori garanzia di cui all'art. 3.2 e di quelli ulteriori non immediatamente reperibili sul mercato nazionale.

Art. 3.5 – La garanzia di produttività dovrà tenere conto delle circostanze di ripristino di cui al precedenti artt. 3.2 e 3.4.

Condizioni generali di garanzia aggiornate alla data del: 13/11/2013

solis